



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/01**

DI

GESAP S.P.A.

Parte Speciale ex art. 25-undecies



03/2016	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV. 2016/01	Pag.2 di 28	PARTE SPECIALE REATI AMBIENTALI

INDICE

INDICE.....	2
REATI AMBIENTALI.....	3
1. La fattispecie di reato prevista dall'Articolo 25-undecies, D. Lgs. n.231 del 2001.....	3
2. Le sanzioni previste in relazione ai Reati Ambientali.....	13
3. Le Aree a Rischio Reato e le principali Modalità di Commissione dei Reati Ambientali	14
4. Norme di Comportamento Generale in tutte le Aree a Rischio Reato	14
5. Norme di Comportamento Particolare nelle singole Aree a Rischio Reato.....	19
5.1. Gestione dei rifiuti.....	19
5.1.1. <i>Descrizione delle Attività Sensibili</i>	19
5.1.2. <i>Funzioni Aziendali coinvolte</i>	19
5.1.3. <i>Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative Modalità di Commissione</i>	19
5.1.4. <i>Controlli Preventivi</i>	21
5.2. Gestione degli eventi potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali e/o le acque sotterranee.....	23
5.2.1. <i>Descrizione delle Attività Sensibili</i>	23
5.2.2. <i>Funzioni Aziendali coinvolte</i>	23
5.2.3. <i>Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative Modalità di Commissione</i>	23
5.2.4. <i>Controlli Preventivi</i>	24
5.3. Gestione Acque Reflue.....	24
5.3.1. <i>Descrizione delle Attività Sensibili</i>	24
5.3.2. <i>Funzioni Aziendali coinvolte</i>	24
5.3.3. <i>Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative Modalità di Commissione</i>	25
5.3.4. <i>Controlli Preventivi</i>	26
6. Compiti dell'OdV	27



03/2016	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV. 2016/01	Pag.3 di 28	PARTE SPECIALE REATI AMBIENTALI

REATI AMBIENTALI¹

1. La fattispecie di reato prevista dall'Articolo 25-undecies, D. Lgs. n.231 del 2001

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato previste dall'art. 25-undecies del D. Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dall'art. 2 del D. Lgs. n. 121/2011 (di seguito, per brevità, i “**Reati Ambientali**”). Quest'ultimo testo normativo ha recepito la Direttiva 2008/99/CE “sulla tutela penale dell'ambiente”, nonché la Direttiva 2009/123/CE, che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa “all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni”, ed ha pertanto esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche ad alcuni illeciti commessi in violazione delle norme a tutela dell'ambiente di seguito elencati.

La responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del citato Art 25-undecies è stata ulteriormente estesa a seguito dell'approvazione della Legge 68 del 22 maggio 2015, la quale ha introdotto all'interno del codice penale un elenco di nuovi reati in materia ambientale, alcuni dei quali si configurano altresì come reati presupposto che possono comportare l'applicazione, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, anche di sanzioni interdittive come di seguito indicato:

Reati introdotti dalla Legge n. 68 del 22 maggio 2015:

- Art. 452-bis c.p. (Inquinamento Ambientale);
- Art. 452-quater c.p. (Disastro Ambientale);
- Art. 452 - quinquies c.p. (Delitti colposi contro l'ambiente);
- Art. 452 - sexies c.p. (Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività);
- Art. 452 - octies c.p. (Circostanze aggravanti).

In relazione alla commissione dei summenzionati reati, ove ne ricorrano i presupposti si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

¹ nel corso della descrizione dei reati in oggetto, si intendono richiamate ove applicabili, le note e precisazioni effettuate su taluni aspetti del Modello, nei precedenti capitoli



03/2016	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV. 2016/01	Pag.4 di 28	PARTE SPECIALE REATI AMBIENTALI

Inoltre nei casi di condanna per i delitti di cui agli Artt. 452-bis e 452-quater c.p. si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 del D. Lgs. n. 231 del 2001 per un periodo non superiore a un anno.

- Reati introdotti nel **codice penale** dallo stesso D. Lgs. n. 121/2011, *sub* articoli:
 - 727-*bis*;
 - 733-*bis*;

Per ragioni di completezza, si segnala che a seguito dell'approvazione della Legge n. 68 del 22 maggio 2015, per la commissione della fattispecie criminale di cui all'art. 727-*bis* c.p. è ora prevista una sanzione fino a duecentocinquanta quote mentre per la fattispecie di cui all'art. 733-*bis* c.p., una sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

- Reati previsti dal **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152** (*Norme in materia ambientale*, di seguito anche "**Codice dell'Ambiente**"), agli articoli:
 - 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13;
 - 256, commi 1, 3 (primo e secondo periodo), 5 e 6 (primo periodo);
 - 257, commi 1 e 2;
 - 258, comma 4 (secondo periodo);
 - 259, comma 1;
 - 260, commi 1 e 2;
 - 260-*bis*, commi 6, 7 (secondo e terzo periodo) e 8;
 - 279, comma 5;
- Reati previsti dalla **Legge 7 febbraio 1992, n. 150** (*Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica*), agli articoli:
 - 1, commi 1 e 2;
 - 2, commi 1 e 2;
 - 3-*bis*, comma 1;
 - 6, comma 4;nonché ai reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-*bis*, comma 1¹, della stessa Legge n. 150/1992;

¹ Si tratta, in particolare dei reati di falsità in atti di cui agli articoli dal 476 al 493-*bis*, c.p..



03/2016	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV. 2016/01	Pag.5 di 28	PARTE SPECIALE REATI AMBIENTALI

- Reati previsti dalla **Legge 28 dicembre 1993, n. 549** (*Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente*), all'articolo 3, comma 6;
- Reati previsti dal **Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202** (*Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni*), agli articoli:
 - 9, commi 1 e 2;
 - 8, commi 1 e 2.

Di seguito, il testo delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale, ovvero, di seguito, per brevità, "T.U.A.") e in altre leggi Speciali a tutela dell'ambiente, richiamate dall'art. 25-*undecies* e ritenute applicabili e rilevanti per la Società.

Reati previsti dal T.U.A.

(i) **Sanzioni Penali (art. 137, comma 2, 3, 5, 11 e 13, T.U.A)**

"[1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da euro 1.500 a euro 10.000.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti lesostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 30.000. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da euro 6.000 a euro 120.000.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.



03/2016	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV. 2016/01	Pag.6 di 28	PARTE SPECIALE REATI AMBIENTALI

(ii) Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, comma 1, 3 (primo e secondo periodo), 5 e 6 (primo periodo), TUA)

“1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 2.600 a euro 26.000 se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 2.600 a euro 26.000 se si tratta di rifiuti pericolosi.

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 2.600 a euro 26.000. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da euro 2.600 a euro 26.000”

(iii) Bonifica dei siti (art. 257, comma 1 e 2, TUA)

“1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da euro 2.600 a euro 26.000, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 1.000 a euro 26.000.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.”

(iv) Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, TUA)

“(omissis) Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. (omissis)”.



03/2016	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV. 2016/01	Pag.7 di 28	PARTE SPECIALE REATI AMBIENTALI

(v) Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti” (art. 260, commi 1 e 2), TUA)

“1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

(vi) Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti” (art. 260-bis, commi 6,7 (secondo e terzo periodo) e 8, TUA)

“(omissis)

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 codice penale a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Talultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.”

(vii) Sanzioni (art. 279, comma 5, TUA)

“(omissis)

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni

altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a euro 1.032. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa ¹.

¹ Si evidenzia, per ultimo che **gli illeciti in materia di danno ambientale** (quali, ad esempio, la violazione di norme che regolano lo smaltimento di rifiuti o lo svolgimento di attività pericolose per la salute e l'ambiente **ex D.Lgs. 121/2011**, o in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione di animali pericolosi; o in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente; o in materia del corretto smaltimento dei rifiuti, o in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi) nonché **il traffico illecito di sostanze stupefacenti (reato transnazionale)**, di cui anche al **D. Lgs. 152/2006**, sono stati recentemente oggetto di modifica ed integrazione con le previsioni normative contenute nella **già richiamata L. 68/2015, in vigore dal 29 maggio 2015**, contenente disposizioni



03/2016	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV. 2016/01	Pag.8 di 28	PARTE SPECIALE REATI AMBIENTALI

in materia di delitti contro l'ambiente (**cosiddetti "Ecoreati"**), modificativa di diverse norme ed articoli di cui al **D. Lgs. 152/2006**, oltre che, tra gli altri, anche **del codice penale e dell'art. 25 undecies del D. Lgs. 231/2001**, normativa sugli eco-reati che si riporta nel seguito, **in versione integrale**.

La **L. 68/2015**, aggiunge peraltro anche i seguenti reati presupposti:

- Art. 452-bis c.p. in materia di Inquinamento Ambientale**
- Art. 452-quater c.p. in materia di Disastro Ambientale**
- Art. 452-sexies c.p. in materia di Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività**
- Art. 452-septies c.p. riguardo all' Impedimento del controllo**
- Art. 452-terdecies c.p. in materia di omessa bonifica**

Nell'ambito delle aree, attività e funzioni sensibili previste dal Modello, le predette nuove normative si integrano nell'ambito delle previsioni del SGA in esso già contenute.

“La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Dopo il titolo VI del libro secondo del codice penale e' inserito il seguente:

«Titolo VI-bis - Dei delitti contro l'ambiente.

Art. 452-bis. (Inquinamento ambientale). - E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata.

Art. 452-ter. (Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale). - Se da uno dei fatti di cui all'articolo 452-bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni.

Nel caso di morte di piu' persone, di lesioni di piu' persone, ovvero di morte di una o piu' persone e lesioni di una o piu' persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi piu' grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non puo' superare gli anni venti.

Art. 452-quater. (Disastro ambientale). - Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata.

Art. 452-quinquies. (Delitti colposi contro l'ambiente). - Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater e' commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.



03/2016	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV. 2016/01	Pag.9 di 28	PARTE SPECIALE REATI AMBIENTALI

Art. 452-sexies. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Art. 452-septies. (Impedimento del controllo). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 452-octies. (Circostanze aggravanti). - Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Art. 452-novies. (Aggravante ambientale). - Quando un fatto già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal presente titolo, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente, ovvero se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una o più norme previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altra legge che tutela l'ambiente, la pena nel primo caso è aumentata da un terzo alla metà e nel secondo caso è aumentata di un terzo. In ogni caso il reato è procedibile d'ufficio.

Art. 452-decies. (Ravvedimento operoso). - Le pene previste per i delitti di cui al presente titolo, per il delitto di associazione per delinquere di cui all'articolo 416 aggravato ai sensi dell'articolo 452-octies, nonché per il delitto di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Ove il giudice, su richiesta dell'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado disponga la sospensione del procedimento per un tempo congruo, comunque non superiore a due anni e prorogabile per un periodo massimo di un ulteriore anno, al fine di consentire le attività di cui al comma precedente in corso di esecuzione, il corso della prescrizione è sospeso.

Art. 452-undecies. (Confisca). - Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies e 452-octies del presente codice, è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Quando, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal presente titolo, sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

I beni confiscati ai sensi dei commi precedenti o i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi.

L'istituto della confisca non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 452-duodecies. (Ripristino dello stato dei luoghi). - Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei



03/2016	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV. 2016/01	Pag.10 di 28	PARTE SPECIALE REATI AMBIENTALI

delitti previsti dal presente titolo, il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del presente codice.

Al ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui al titolo II della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di ripristino ambientale.

Art. 452-terdecies. (Omessa bonifica). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorita' pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi e' punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000».

2. **All'articolo 257** del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 sono premesse le seguenti parole: «Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato»;
- b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

«4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilita' per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1».

3. **All'articolo 260** del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilita' e ne ordina la confisca».

4. **All'articolo 12-sexies, comma 1**, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo la parola: «416-bis,» sono inserite le seguenti: «452-quater, 452-octies, primo comma,» e dopo le parole: «dalla legge 7 agosto 1992, n. 356,» sono inserite le seguenti: «o dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni,».

5. **All'articolo 32-quater** del codice penale, dopo la parola: «437,» sono inserite le seguenti: «452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies,» e dopo la parola: «644» sono inserite le seguenti: «,nonche' dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni».

6. **All'articolo 157**, sesto comma, secondo periodo, del **codice penale**, dopo le parole: «sono altresì raddoppiati» sono inserite le seguenti: «per i delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo,».

7. **All'articolo 118-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271**, dopo le parole: «del codice» sono inserite le seguenti: «, nonche' per i delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-octies del codice penale,», dopo le parole: «presso la Corte di appello» sono inserite le seguenti: «nonche' all'Agenzia delle entrate ai fini dei necessari accertamenti» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per i delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-octies del codice penale e all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ne da' altresì notizia al Procuratore nazionale antimafia».

8. **All'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231**, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
 - a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
 - b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
 - c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
 - d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
 - e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattivita' ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
 - f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive prevedestall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a)».



03/2016	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV. 2016/01	Pag.11 di 28	PARTE SPECIALE REATI AMBIENTALI

9. Dopo la parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e' aggiunta la seguente:
«Parte sesta-bis. - Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale.

Art. 318-bis. (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni della presente parte si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

Art. 318-ter. (Prescrizioni). - 1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria impartisce al contravventore un'apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine puo' essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che e' comunicato immediatamente al pubblico ministero.

2. Copia della prescrizione e' notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

3. Con la prescrizione l'organo accertatore puo' imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attivita' potenzialmente pericolose.

4. Resta fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale.

Art. 318-quater. (Verifica dell'adempimento). - 1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione ai sensi dell'articolo 318-ter, l'organo accertatore verifica se la violazione e' stata eliminata secondo le modalita' e nel termine indicati dalla prescrizione.

2. Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonche' l'eventuale pagamento della predetta somma.

3. Quando risulta l'inadempimento della prescrizione, l'organo accertatore ne da' comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.

Art. 318-quinquies. (Notizie di reato non pervenute dall'organo accertatore). - 1. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza e dalla polizia giudiziaria, ne da' comunicazione all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinche' provveda agli adempimenti di cui agli articoli 318-ter e 318-quater.

2. Nel caso previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria informano il pubblico ministero della propria attivita' senza ritardo.

Art. 318-sexies. (Sospensione del procedimento penale). - 1. Il procedimento per la contravvenzione e' sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'articolo 318-quater, commi 2 e 3, del presente decreto.

2. Nel caso previsto dall'articolo 318-quinquies, comma 1, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato al comma 1 del presente articolo.

3. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, ne' gli atti urgenti di indagine preliminare, ne' il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.

Art. 318-septies. (Estinzione del reato). - 1. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'articolo 318-quater, comma 2.

2. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione e' estinta ai sensi del comma 1.

3. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell'articolo 318-quater, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalita' diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza sono valutati ai fini dell'applicazione dell'articolo 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare e' ridotta alla meta' del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

Art. 318-octies. (Norme di coordinamento e transitorie). - 1. Le norme della presente parte non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima parte».

Art. 2



03/2016	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV. 2016/01	Pag.12 di 28	PARTE SPECIALE REATI AMBIENTALI

1. All'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquanta mila»;

b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attivita' di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni»;

c) al comma 3, le parole: «e' punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e' punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila».

2. All'articolo 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno»;

b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attivita' di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi»;

c) al comma 3, le parole: «e' punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e' punita con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila»;

d) al comma 4, le parole: «e' punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e' punito con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila».

3. All'articolo 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, il comma 6 e' sostituito dal seguente:

«6. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5-bis e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila».

4. All'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

«4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila»;

b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:

«5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 e' punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila».

5. All'articolo 8-bis della legge 7 febbraio 1992, n. 150, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:

«1-bis. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquecento a euro duemila».

6. All'articolo 8-ter della legge 7 febbraio 1992, n. 150, il comma 5 e' sostituito dal seguente:

«5. Chiunque contravviene alle disposizioni previste al comma 2 e' punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa da euro cinquemila a euro trentamila».

Art. 3

1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 22 maggio 2015

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando



03/2016	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV. 2016/01	Pag.13 di 28	PARTE SPECIALE REATI AMBIENTALI

2. Le sanzioni previste in relazione ai Reati Ambientali

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'art. 25-*undecies* del D. Lgs. n. 231 del 2001 a carico dell'ente, qualora, per effetto della commissione dei reati sopra indicati, derivi allo stesso ente un interesse o un vantaggio.

Norma richiamata	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Art. 137, comma 11, T.U.A.	Da 200 a 300 quote	Si, durata massima di 6 mesi
Art. 256, comma 1, lett. a), T.U.A.	Fino a 250 quote	Nessuna
Art. 256, comma 3, primo periodo, T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 256, comma 3, secondo periodo, T.U.A.	Da 200 a 300 quote	Si, durata massima di 6 mesi
Art. 256, comma 5, T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 256, comma 6, primo periodo, T.U.A.	Fino a 250 quote	Nessuna
Art. 257, comma 1, T.U.A.	Fino a 250 quote	Nessuna
Art. 257, comma 1, T.U.A.	Fino a 250 quote	Nessuna
Art. 257, comma 2, T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 258, comma 4, secondo periodo, T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 258, comma 4, secondo periodo, T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 260, comma 1, T.U.A.	Da 300 a 500 quote	Si, da 6 mesi fino all'interdizione definitiva
Art. 260, comma 2, T.U.A.	Da 400 a 800 quote	Si, da 6 mesi fino all'interdizione definitiva
Art. 260-bis, comma 6, T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Nessuna



03/2016	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV. 2016/01	Pag.14 di 28	PARTE SPECIALE REATI AMBIENTALI

Art. 260- <i>bis</i> , comma 7, secondo periodo, T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 260- <i>bis</i> , comma 7, terzo periodo, T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 260- <i>bis</i> , comma 8, primo periodo, T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Norma richiamata	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Art. 260- <i>bis</i> , comma 8, secondo periodo, T.U.A.	Da 200 a 300 quote	Nessuna
Art. 279, comma 5, T.U.A.	Fino a 250 quote	Nessuna

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (*i.e.*: la confisca del prezzo o del profitto del reato e l'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

3. Le Aree a Rischio Reato e le principali Modalità di Commissione dei Reati

Ambientali

Si riporta, di seguito, l'indicazione delle Aree a Rischio Reato individuate da Gesap S.p.A. di seguito "la Società") in relazione ai Reati Ambientali:

- a) Gestione dei Rifiuti;
- b) Gestione degli eventi potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali e/o le acque sotterranee;
- c) Gestione delle Acque Reflue.

4. Norme di Comportamento Generale in tutte le Aree a Rischio Reato

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati Ambientali individuati al precedente paragrafo 1 e ritenuti rilevanti per la Società, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili in cui si articola l'Area a Rischio Reato individuata, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato nel successivo paragrafo 5, dal Codice Etico e dalle specifiche Procedure aziendali:



03/2016	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV. 2016/01	Pag.15 di 28	PARTE SPECIALE REATI AMBIENTALI

- a) astenersi dal porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*undecies* del Decreto);
- b) evitare di porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire un pericolo per l'ambiente;
- c) astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

La Società, che si è già dotata di specifici protocolli e di un Sistema di Gestione Ambientale Qualità e Ambiente (di seguito, "SGA") idoneo nel tempo a gestire i propri impatti sull'ambiente e a prevenire la commissione dei Reati Ambientali di cui all'art. 25-*undecies* del Decreto, ritenuti ad essa applicabili e rilevanti, provvede a:

- 1) integrare nelle politiche di stabilimento gli aspetti di tutela ambientale;
- 2) definire, mediante un dettagliato programma, gli obiettivi, i progetti e l'attribuzione delle risorse economiche necessarie, per il mantenimento e/o il costante miglioramento del livello di protezione dell'ambiente;
- 3) individuare gli aspetti ambientali maggiormente significativi e a quantificarne gli impatti derivanti in condizioni normali e di emergenza;
- 4) individuare gli indicatori per la valutazione delle prestazioni ambientali del sito e definire le modalità per il periodico monitoraggio delle stesse;
- 5) mantenere nel tempo le condizioni di idoneità dell'SGA, provvedendo ad integrarne ed adeguarne le previsioni, sia con riferimento ad intervenute modifiche normative nazionali, regionali e locali, sia ad interventi strutturali;
- 6) definire nomine, ruoli e responsabilità per la corretta attuazione delle politiche ambientali;
- 7) ottenere, integrare e rinnovare le autorizzazioni in materia ambientale necessarie allo svolgimento delle attività produttive in conformità alla legge;
- 8) definire e predisporre un piano di monitoraggio delle prestazioni in base alle indicazioni/prescrizioni contenute nelle autorizzazioni ed effettuare i relativi controlli periodici di conformità, al fine di verificare le prestazioni ambientali e la compliance;
- 9) svolgere attività formative in funzione della specificità del ruolo ricoperto e degli aspetti ambientali significativi ad esso correlati, al fine di favorire l'acquisizione dell'adeguata consapevolezza e competenza da parte del personale;
- 10) definire un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle prescrizioni indicate nella presente Sezione della Parte Speciale;
- 11) modificare la presente Sezione della Parte Speciale qualora siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla protezione dell'ambiente, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico e nelle normative, ove sia significativamente modificativa delle disposizioni in materia ambientale;



03/2016	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV. 2016/01	Pag.16 di 28	PARTE SPECIALE REATI AMBIENTALI

- 12) gestire la conduzione del processo di Riesame da parte della Direzione aziendale in relazione all'efficacia e all'efficienza del sistema di controllo in materia di ambiente, con riferimento a:
- analisi delle risultanze del reporting ottenuto;
 - analisi dello stato di avanzamento di eventuali azioni di miglioramento definite nel precedente riesame;
 - individuazione degli obiettivi di miglioramento per il periodo successivo e la necessità di eventuali modifiche ad elementi del sistema di controllo in materia ambientale;
 - tracciabilità delle attività effettuate;
- 13) gestire le riunioni periodiche di tutte le figure competenti per la verifica della situazione nella gestione delle tematiche ambientali e di una adeguata diffusione delle risultanze delle riunioni all'interno della Società;
- 14) gestire la documentazione relativa al SGA per le tematiche ambientali (ivi compresa l'archiviazione e la conservazione), al fine di garantirne la tracciabilità;
- 15) Monitorare la gestione delle attività di audit e verifica periodica dell'efficienza ed efficacia del SGA, con riferimento a:
- tempistica per la programmazione delle attività (piano di audit formalizzato);
 - competenze necessarie per il personale coinvolto nelle attività di audit nel rispetto del principio dell'indipendenza dell'auditor rispetto all'attività oggetto di audit;
 - conduzione degli audit interni finalizzati all'applicazione del SGA ed alla verifica della conformità legislativa;
 - modalità di registrazione degli audit;
 - modalità di individuazione e applicazione di azioni correttive nel caso siano rilevati scostamenti rispetto a quanto prescritto dal sistema di controllo relativo alle tematiche ambientali o dalle norme e prescrizioni applicabili;
 - modalità di verifica dell'attuazione e dell'efficacia delle suddette azioni correttive;
 - modalità di comunicazione dei risultati dell'audit al responsabile del rispetto della normativa ambientale.

La Società, inoltre, prevede:

- l'esistenza di un sistema di deleghe di funzioni tale da garantire, in capo al soggetto delegato, oltre alle competenze specifiche, la sussistenza di poteri decisionali coerenti con le deleghe assegnate ed un potere di spesa adeguato, per l'efficace adempimento delle funzioni delegate in merito al rispetto della normativa ambientale;
- l'esistenza di figure aziendali responsabili dei rapporti con Enti ed Autorità competenti in materia ambientale;



03/2016	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV. 2016/01	Pag.17 di 28	PARTE SPECIALE REATI AMBIENTALI

- l'esistenza di un processo di pianificazione, gestione e consuntivazione degli impegni di spesa con riferimento anche alle spese in materia ambientale;
- l'aggiornamento delle informazioni riguardo alla legislazione rilevante per le tematiche ambientali, ivi inclusi i criteri e le modalità per la comunicazione di tali aggiornamenti alle funzioni aziendali interessate;
- la gestione delle attività di reporting verso il responsabile del rispetto della normativa ambientale, tali da garantire la tracciabilità e la disponibilità dei dati relativi alle attività inerenti al sistema di controllo e in particolare l'invio periodico delle informazioni inerenti a:
 - a) scostamenti tra i risultati ottenuti e gli obiettivi programmati;
 - b) risultati degli audit;
 - c) risultati del monitoraggio della performance del sistema di controllo ambientale;
 - d) spese sostenute e risultati di miglioramento raggiunti in relazione alle suddette spese.
- l'inserimento nell'ambito della qualifica e valutazione dei fornitori, oltre alla idoneità tecnico professionale, anche di un apposito approfondimento in merito alla gestione degli aspetti ambientali degli stessi (es. presenza di un sistema di gestione ambientale e responsabilità della gestione degli aspetti ambientali);
- l'inserimento di specifiche clausole contrattuali volte a garantire il rispetto della cogenza, delle prescrizioni in materia ambientale e del modello da parte delle controparti terze e la specifica previsione della verifica della sussistenza dei requisiti etici degli stessi anche in fasi successive a quella di selezione iniziale.

Conseguentemente, la presente Sezione della Parte Speciale prevede, a carico dei soggetti aziendali preposti *lato sensu* - ciascuno per le attività di propria competenza specificamente individuate - ad attuare le misure in materia di tutela dell'ambiente adottate dalla Società, l'adempimento degli obblighi di:

- dare attuazione al programma aziendale di protezione dell'ambiente;
- agire nel rispetto dei poteri e delle responsabilità espressamente conferite ed osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale (RSGA), su indicazioni del Datore di Lavoro, indicato come responsabile ai fini della protezione dell'ambiente;
- effettuare audit interni e monitoraggi interni, secondo le modalità e la periodicità definite dalla Società, sulle prestazioni delle singole sedi e stabilimenti, al fine di fare rispettare le norme relative alla tutela di specie animali o vegetali selvatiche protette e degli habitat all'interno di un sito protetto, alla corretta gestione dei rifiuti degli scarichi di acque reflue, delle emissioni, del trattamento degli sversamenti di sostanze in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali e/o le acque sotterranee, dell'utilizzo delle sostanze ozono lesive e delle disposizioni connesse alla gestione del rumore ed inquinamento acustico, secondo anche le disposizioni in materia di



03/2016	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV. 2016/01	Pag.18 di 28	PARTE SPECIALE REATI AMBIENTALI

Politiche Ambientali definite da Gesap e correlato sistema di monitoraggio, nell'ambito del quadro normativo di riferimento, anche del rumore aeroportuale e relativo indice **LVA**;

- segnalare immediatamente al RSGA eventuali situazioni di non adeguatezza del SGA, nonché altre eventuali criticità di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre i conseguenti rischi ambientali;
- partecipare ai corsi di formazione sulla politica adottata dalla Società in tema di ambiente e sul SGA;
- contribuire, insieme al RSGA, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per la protezione dell'ambiente.

In generale tutti i Destinatari del Modello devono rispettare, per quanto di competenza, quanto definito al fine di preservare l'Ambiente e devono comunicare tempestivamente alle strutture competenti eventuali segnali di rischio e/o pericolo, incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole di comportamento e delle procedure aziendali.

REGOLE DI COMPORTAMENTO PER SOGGETTI ESTERNI ALLA SOCIETÀ

É fatto divieto ai Destinatari del Modello di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, presi individualmente o collettivamente, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*undecies* del Decreto).

É fatto, altresì, divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Sezione della Parte Speciale, ovvero ad altre disposizioni aziendali in materia di protezione dell'ambiente.

In particolare i fornitori ed appaltatori per i quali lo svolgimento dei servizi riguarda tematiche ambientali devono:

- garantire la propria serietà professionale e la propria idoneità tecnica allo svolgimento del servizio richiesto dalla Società;
- operare nel pieno rispetto della legge, della normativa di settore e delle autorizzazioni ambientali concesse alla Società;
- recepire le informazioni fornite dalla Società in merito alle politiche ambientali adottate cooperando con la stessa per il costante miglioramento delle misure di prevenzione e protezione dell'ambiente;
- comunicare tempestivamente alla Società eventuali criticità rilevate nell'esecuzione del servizio richiesto, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre i conseguenti rischi ambientali.



03/2016	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV. 2016/01	Pag.19 di 28	PARTE SPECIALE REATI AMBIENTALI

5. Norme di Comportamento Particolare nelle singole Aree a Rischio Reato

5.1. Gestione dei rifiuti

5.1.1. *Descrizione delle Attività Sensibili*

Si tratta delle attività connesse a:

- Attività di identificazione, caratterizzazione e classificazione dei rifiuti;
- Attività di raccolta e gestione del deposito temporaneo dei rifiuti;
- Selezione e gestione dei fornitori per attività di trasporto e smaltimento dei rifiuti.

5.1.2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- Ufficio Tutela Ambiente;
- RSGA;
- Responsabile Gestione Rifiuti.

5.1.3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative Modalità di Commissione*

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono correlate a quanto prescritto dagli articoli 256, 258, 259, 260 e 260-bis del D.Lgs.152/2006, così come modificato con L. 68/2015 di cui si è detto.

Il reato di cui all'articolo 256 del D.Lgs.152/2006, così come modificato con L. 68/2015 di cui si è detto, potrebbe astrattamente configurarsi laddove nell'interesse o a vantaggio della Società un soggetto apicale o sottoposto di sua iniziativa o su richiesta del vertice aziendale:

1. effettui attività di raccolta, trasporto (non si considera tale l'attività di spostamento di rifiuti all'interno di un'area privata), recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi in mancanza delle autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni prescritte dal Testo Unico dell'Ambiente (comma 1);
2. gestisca o realizzi discariche non autorizzate di rifiuti non pericolosi (comma 3, primo periodo) e/o di rifiuti pericolosi (comma 3, secondo periodo). Perché si configuri la fattispecie in esame e, dunque, si possa definire costituita una discarica, è necessaria la condotta ripetuta di accumulo dei rifiuti (anche in una zona interna al luogo di produzione degli stessi) e il degrado dell'area, che si considera sussistente nel caso in cui sia rilevante la quantità di rifiuti depositata;
3. effettui miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi provenienti dalle attività di impresa (comma 5);
4. effettui il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione (comma 6, primo periodo).



03/2016	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV. 2016/01	Pag.20 di 28	PARTE SPECIALE REATI AMBIENTALI

In relazione alle fattispecie di reato sopra indicate, può assumere rilievo il processo di qualificazione di sottoprodotti/rifiuti, con conseguente applicazione di disciplina non appropriata alla tipologia di prodotto.

Il reato di cui all'articolo 258 del D.Lgs.152/2006, così come modificato con L. 68/2015 di cui si è detto, potrebbe astrattamente configurarsi laddove nell'interesse o a vantaggio della Società un soggetto apicale o sottoposto di sua iniziativa o su richiesta del vertice aziendale:

1. predisponga un certificato di analisi dei rifiuti, fornisca indicazioni false o incomplete sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi (comma 4, secondo periodo, prima parte);
2. nel trasporto dei rifiuti, faccia uso di un certificato di analisi falso (comma 4, secondo periodo, seconda parte).

Il reato di cui all'articolo 260 del D.Lgs.152/2006, così come modificato con L. 68/2015 di cui si è detto, potrebbe astrattamente configurarsi laddove nell'interesse o a vantaggio della Società un soggetto apicale o sottoposto di sua iniziativa o su richiesta del vertice aziendale:

1. realizzi una pluralità (almeno due) di operazioni tra le seguenti: (i) la cessione, (ii) la ricezione, (iii) il trasporto, (iv) l'esportazione, (v) l'importazione e (vi) comunque la gestione di rifiuti;
2. inserisca tali operazioni nel contesto di una struttura organizzata che operi con continuità;
3. allestisca mezzi di smaltimento di rifiuti in maniera abusiva;
4. Si intendono abusive non solo quelle attività poste in essere in totale difetto di un'autorizzazione, ma anche quelle realizzate sulla base di autorizzazioni scadute oppure relative a tipologie di rifiuti non rientranti nel titolo abilitativo, nonché quelle attività poste in essere in totale difformità da quanto previsto nell'autorizzazione;
5. oggetto del traffico di smaltimento rifiuti deve essere un'ingente quantità di rifiuti. A tale proposito, occorre precisare che la nozione di ingente quantità di rifiuti deve essere riferita al quantitativo di materiale complessivamente gestito attraverso la pluralità di operazioni, che singolarmente considerate potrebbero gestire anche quantità di modesta entità;
6. la realizzazione del fatto deve avere come scopo precipuo quello del conseguimento di un ingiusto profitto.

Il comma 2 dell'articolo 260, Codice dell'Ambiente, prevede una fattispecie aggravata del reato sanzionato nel primo comma dello stesso articolo 260, nell'ipotesi in cui l'attività di gestione dei rifiuti abbia come oggetto rifiuti ad alta radioattività.

Infine, il reato di cui all'articolo 260-bis del D. Lgs. 152/2006, così come modificato con L. 68/2015 di cui si è detto, può astrattamente configurarsi laddove nell'interesse o a vantaggio della Società un soggetto apicale o sottoposto di sua iniziativa o su richiesta del vertice aziendale:



03/2016	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV. 2016/01	Pag.21 di 28	PARTE SPECIALE REATI AMBIENTALI

1. nel predisporre un certificato di analisi dei rifiuti utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), fornisca informazioni false sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti (comma 6, prima parte);
2. inserisca un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (comma 6, seconda parte).

I successivi commi descrivono fattispecie proprie dei trasportatori (i quali soltanto possono essere autori della condotta sanzionata). In ogni caso, l'ente potrebbe essere sanzionato per concorso nel reato dei propri apicali o sottoposti e sempre che sussista un interesse o vantaggio. In particolare, questi ultimi potrebbero concorrere con la condotta del trasportatore che:

1. ometta di accompagnare il trasporto e lo smaltimento di rifiuti pericolosi (laddove la natura di «rifiuti pericolosi» è elemento caratterizzante rispetto al primo periodo dello stesso comma) con la copia cartacea della scheda «SISTRI - Area Movimentazione» e, ove prescritto dalla normativa vigente, con la copia cartacea del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti pericolosi trasportati (comma 7, secondo periodo);
2. faccia uso durante il trasporto e lo smaltimento di un certificato di analisi contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (comma 7, terzo periodo);
3. utilizzi, durante il trasporto e lo smaltimento di rifiuti non pericolosi e/o pericolosi (nel caso di rifiuti pericolosi la condotta viene sanzionata con l'aggravante), una copia cartacea della scheda di movimentazione dei rifiuti fraudolentemente alterata (comma 8).

Le specifiche potenziali modalità di commissione dei reati in esame sono state oggetto di valutazione da parte dei responsabili della Società nella costruzione del presente Modello.

5.1.4. *Controlli Preventivi*

Per quanto concerne la gestione dei rifiuti, la Società ha adottato specifiche procedure, protocolli ed istruzioni operative per la individuazione, valutazione e gestione delle emergenze ambientali al fine di gestire secondo modalità strutturate le eventuali emergenze di carattere ambientale, dovute all'accadimento di eventi incidentali ed eccezionali connessi raccolta, deposito, trasporto e smaltimento dei rifiuti e regolamentare, così, i ruoli, i compiti e le responsabilità, nonché informare il personale sul comportamento da tenere durante l'emergenza. Pertanto, in relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, la



03/2016	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV. 2016/01	Pag.22 di 28	PARTE SPECIALE REATI AMBIENTALI

Società ha implementato il seguente sistema di controllo preventivo per la definizione di ruoli, responsabilità e modalità per:

- le attività di identificazione, caratterizzazione (redazione dei certificati di analisi dei rifiuti), classificazione e registrazione, con specifici controlli nelle fasi di attribuzione del Codice CER al rifiuto, ivi inclusa la verifica, rispetto ai dati dei certificati forniti dal laboratorio di analisi dei rifiuti, della corretta classificazione del rifiuto riportata nella documentazione prevista, nel rispetto della normativa vigente, per la movimentazione dei rifiuti;
- la corretta gestione delle stesse aree di deposito temporaneo dei rifiuti, prevedendo:
 - a) la segregazione e la recinzione delle stesse aree di deposito, al fine di impedire l'accesso incontrollato ed una potenziale commissione di reati correlati alla miscelazione di rifiuti;
 - b) l'identificazione delle aree destinate al deposito temporaneo di rifiuti;
 - c) la raccolta dei rifiuti per categorie omogenee e l'identificazione delle tipologie di rifiuti ammessi all'area adibita a deposito temporaneo;
 - d) l'avvio delle operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti raccolti, in linea con la periodicità indicata e/o al raggiungimento dei limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente.
- la gestione ed il monitoraggio delle autorizzazioni di trasportatori e smaltitori dei rifiuti, mediante l'ausilio di opportuni strumenti gestionali;

Infine, la Società, con riferimento a quanto previsto in merito alla gestione del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), ha eseguito la regolare iscrizione relativa alla gestione dei rifiuti non pericolosi ed in particolare per tutti i rifiuti prodotti durante le proprie attività operative.



03/2016	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV. 2016/01	Pag.23 di 28	PARTE SPECIALE REATI AMBIENTALI

5.2. Gestione degli eventi potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali e/o le acque sotterranee

5.2.1. *Descrizione delle Attività Sensibili*

Si tratta delle attività connesse a:

- Comunicazione di eventi che siano potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali e/o le acque sotterranee.

5.2.2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- Ufficio Tutela Ambiente;
- RSGA;
- Unità Controllo Sedime (UCS).

5.2.3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative Modalità di Commissione*

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono correlate a quanto prescritto dall'articolo 257 del D.Lgs. 152/2006.

Il reato di cui all'articolo 257 del D.Lgs. 152/2006, così come modificato con L. 68/2015 di cui si è detto, può astrattamente configurarsi laddove nell'interesse o a vantaggio della Società un soggetto apicale o sottoposto di sua iniziativa o su richiesta del vertice aziendale, dopo avere causato l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e/o delle acque sotterranee con superamento della concentrazione delle soglie di rischio (CSR):

1. ometta di effettuare la comunicazione dell'evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito alle Autorità competenti (Comune, Provincia, Regione, Prefetto) prescritta dal Testo Unico dell'Ambiente (articolo 242) (art. 257, comma 1, secondo periodo);
2. ometta di provvedere alla bonifica del sito in conformità al progetto approvato dall'Autorità competente (secondo quanto dispone il Testo Unico dell'Ambiente, all'articolo 242) (art. 257, comma 1, primo periodo). Con riferimento a questa fattispecie, potrebbe assumere rilievo anche la condotta del soggetto attivo che, omettendo di adempiere al piano di caratterizzazione, impedisca la stessa formazione del progetto di bonifica e, quindi, la sua realizzazione (Cass. Pen., sez. III, 6 ottobre 2010, n. 35774).

La fattispecie può riguardare tanto sostanze non pericolose, quanto pericolose (in relazione alle quali il comma 2 dispone un'aggravante di pena).



03/2016	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV. 2016/01	Pag.24 di 28	PARTE SPECIALE REATI AMBIENTALI

Le specifiche potenziali modalità di commissione dei reati in esame sono state oggetto di valutazione da parte dei responsabili della Società nella costruzione del presente Modello.

5.2.4. *Controlli Preventivi*

Per quanto concerne la gestione degli eventi che siano potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali e/o le acque sotterranee, la Società ha adottato specifiche procedure, protocolli ed istruzioni operative per la individuazione, valutazione e gestione delle emergenze ambientali al fine di gestire secondo modalità strutturate le eventuali emergenze di carattere ambientale, dovute all'accadimento di eventi incidentali ed eccezionali potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali e/o le acque sotterranee e regolamentare, così, i ruoli, i compiti e le responsabilità, nonché informare il personale sul comportamento da tenere durante l'emergenza. Pertanto, in relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, la Società si conforma ai seguenti principi di controllo:

- **identificazione di elementi che facciano presumere una potenziale contaminazione (attuale o storica), ai fini della valutazione dell'avviamento delle necessarie attività di comunicazione e/o bonifica;**
- **ricognizione e analisi delle attività che storicamente hanno insistito sui siti produttivi al fine di individuare eventuali criticità e le modalità di presidio adeguate;**
- **attuazione, al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali e/o le acque sotterranee di appropriate misure di prevenzione e conseguente comunicazione alle Autorità competenti.**

5.3. Gestione Acque Reflue

5.3.1. *Descrizione delle Attività Sensibili*

Si tratta delle attività connesse a:

- Gestione delle autorizzazioni agli scarichi;
- Gestione Acque di Scarico;
- Gestione delle aree esterne pavimentate.

5.3.2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- Ufficio Tutela Ambiente
- RSGA;



03/2016	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV. 2016/01	Pag.25 di 28	PARTE SPECIALE REATI AMBIENTALI

5.3.3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative Modalità di Commissione*

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono correlate a quanto prescritto dall'articolo 137 del D.Lgs.152/2006, così come modificato con L. 68/2015 di cui si è detto.

Il reato di cui all'articolo 137 del D.Lgs.152/2006 (così come modificato con L. 68/2015 di cui si è detto) potrebbe astrattamente configurarsi laddove, nell'interesse o a vantaggio della Società, un soggetto apicale o sottoposto di sua iniziativa o su richiesta del vertice aziendale:

1. disponga l'apertura o comunque l'effettuazione di scarichi di acque reflue in assenza di autorizzazione, ovvero disponga l'effettuazione o il mantenimento di detti scarichi anche dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, in entrambi i casi soltanto qualora si tratti di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del Testo Unico dell'Ambiente (comma 2);
2. non rispetti le prescrizioni contenute nell'autorizzazione e/o quelle imposte dall'Autorità competente nell'effettuare lo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del Testo Unico dell'Ambiente (comma 3). La fattispecie si configura solo qualora, oltre al superamento dei limiti tabellari (in relazione al quale si configura la condotta illecita di cui al comma 5), vi sia la violazione delle prescrizioni riguardanti altre imposizioni;
3. disponga, nonostante la presenza di una valida autorizzazione, l'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose superando i valori limite consentiti dalla legge (tabelle 3 e, nel caso di scarico nel suolo, 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del Testo Unico dell'Ambiente), dalle Regioni, dalle provincie autonome e dalle Autorità d'ambito (comma 5);
4. disponga l'effettuazione di scarichi di acque provenienti da lavorazioni industriali sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo, nonché disponga l'effettuazione di scarico diretto nelle acque sotterranee e/o nel sottosuolo in violazione delle disposizioni contenute nel Testo Unico dell'Ambiente (articoli 103 e 104) (comma 11);

Le specifiche potenziali modalità di commissione dei reati in esame sono state oggetto di valutazione da parte dei responsabili della Società nella costruzione del presente Modello.



03/2016	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV. 2016/01	Pag.26 di 28	PARTE SPECIALE REATI AMBIENTALI

5.3.4. Controlli Preventivi

Per quanto concerne la gestione degli scarichi, la Società ha adottato specifiche procedure, protocolli ed istruzioni operative per la individuazione, al fine di gestire secondo modalità strutturate le eventuali emergenze di carattere ambientale, dovute all'accadimento di eventi incidentali ed eccezionali connessi agli scarichi di acque reflue. Pertanto, in relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, la Società ha implementato il seguente sistema di controllo preventivo per la definizione di ruoli, responsabilità e modalità per:

- le attività di ottenimento, modifica e/o rinnovo delle autorizzazioni ambientali affinché siano svolte in osservanza alle prescrizioni normative vigenti, con specifico riferimento a:
 - a) identificazione della necessità di richiesta di una nuova autorizzazione di modifica di autorizzazioni preesistenti;
 - b) monitoraggio delle tempistiche per la presentazione di richieste di rinnovo delle autorizzazioni esistenti;
 - c) predisposizione dell'idonea documentazione prevista dall'iter autorizzativo;
 - d) comunicazione dell'avvenuto ottenimento dell'autorizzazione, sua modifica e/o rinnovo alle figure interessate;
 - e) comunicazione alle figure interessate dei provvedimenti di diniego di riconoscimento di nuova autorizzazione o di diniego di rinnovo di un'autorizzazione preesistente da parte dell'Autorità;
 - f) comunicazione alle figure interessate della mancata richiesta di rinnovo dell'autorizzazione preesistente, per gli scarichi contenenti sostanze pericolose con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista della stessa;
 - g) tracciabilità dell'iter autorizzativo dalla raccolta dei dati fino alla comunicazione dell'esito dello stesso.
- la gestione operativa degli scarichi idrici, con riferimento a:
 - a) identificazione e aggiornamento dei punti di scarico e dei punti di campionamento;
 - b) definizione del programma di manutenzioni ordinarie;
 - c) definizione del programma dei campionamenti e delle analisi degli scarichi in linea con quanto previsto dalle prescrizioni autorizzative e dalla normativa vigente;
- il monitoraggio degli scarichi idrici, con riferimento a:
 - a) immediata identificazione delle eventuali criticità qualora il monitoraggio dello scarico indichi che, per uno o più parametri, lo scarico avviene in prossimità del limite di emissione previsto dalla legge o dall'autorizzazione;
 - b) investigazione interna di eventuali superamenti rilevati dalle determinazioni analitiche effettuate su scarichi;



03/2016	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV. 2016/01	Pag.27 di 28	PARTE SPECIALE REATI AMBIENTALI

- c) immediata risoluzione dei superamenti rilevati dalle determinazioni analitiche effettuate su scarichi.
- adeguata gestione della manutenzione dei sistemi di raccolta delle acque meteoriche provenienti dalle aree land-side.

6. Compiti dell'OdV

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei Reati Ambientali, lo stesso è tenuto a:

- a) verificare il rispetto da parte dei Destinatari delle prescrizioni e dei comportamenti esposti ai precedenti paragrafi;
- b) condurre incontri periodici con i responsabili per le tematiche ambientali al fine essere informato delle attività sensibili poste in essere, delle principali iniziative e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento delle operazioni e mantenere evidenza scritta di tali incontri;
- c) monitorare l'adozione ed effettiva implementazione delle azioni correttive che la Società ha pianificato di porre in essere al fine di prevenire il rischio di commissione dei Reati Ambientali;
- d) verificare l'adozione di un sistema di deleghe conforme ai principi dettati dal D. Lgs. n. 231 del 2001, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno od ai responsabili suoi delegati;
- e) esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni della presente Parte Speciale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- f) esaminare quanto emerso durante il Riesame della Direzione, in merito alla definizione e consuntivazione periodica del budget di Spesa dedicato agli interventi finalizzati al miglioramento delle performance ambientali di sedi, stabilimenti e cantieri;
- g) esaminare i risultati degli audit condotti, valutandone le non conformità in contrasto col presente Modello e le relative azioni correttive intraprese dalla Società a fronte delle stesse.

Al fine di conseguire gli obiettivi sopra elencati, dovrà quindi essere portata a conoscenza dell'OdV, a cura del RSGA della Società, la comunicazione delle modifiche e/o aggiornamento della documentazione relativa al SGA, ed in particolare:



03/2016	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV. 2016/01	Pag.28 di 28	PARTE SPECIALE REATI AMBIENTALI

- a) i protocolli, le procedure e le istruzioni operative poste a presidio di funzioni connesse all'ambiente;
- b) modifiche/rinnovi alle autorizzazioni in essere;
- c) report degli incontri sulle tematiche SGA svolti dai referenti operativi;
- d) report degli audit condotti;
- e) report del Riesame della Direzione;
- f) ogni altro documento rilevante ai fini della gestione degli aspetti ambientali.